

Relazione allegata alla delibera 9/2018/9.6 del CdA del 20 luglio 2018

1 Il sistema dei punti organico

Le assunzioni di personale di ruolo delle Università sono effettuate sulla base di assegnazioni disposte dal MIUR, ai sensi dell'art. 66 comma 13-bis del D.L. 6/8/2008 n. 112 conv. Legge 25/6/2008 n. 112. Le assegnazioni sono disposte in relazione a criteri meritocratici che tengono conto dei risultati raggiunti l'anno precedente da ciascuna Università nel calcolo di specifici indicatori (spese di personale, indebitamento, sostenibilità economico finanziaria).

Per l'attribuzione a ciascuna Università del contingente assunzionale il MIUR ha definito il costo medio nazionale per ciascuna categoria di personale (professori di I e di II fascia e ricercatori), attribuendo al costo medio nazionale di n. 1 Professore di I° fascia il coefficiente stipendiale di n. 1 punto organico, come evidenziato nelle Premesse (ultimo Considerato) del DM 9/8/2013 n. 713, nella nota MIUR prot. 21381 del 17/10/2013 e da ultimo nelle Premesse (ultimo considerato) e nel punto 3 dell'art. 1) del DM prot. 614 del 10/8/2017. Il valore in punti organico di ciascun posto come di seguito indicato risulta essere così definito:

- a) posto da professore ordinario ricoperto da un soggetto esterno all'Ateneo organico; n. 1 punto
- b) posto da professore associato ricoperto da un soggetto esterno all'Ateneo organico; n. 0,7 punti
- c) posto da ricercatore universitario organico n. 0,5 punti

Relativamente invece alle cosiddette promozioni (concorso vinto da un soggetto già nei ruoli di ricercatore o di professore associato dell'Ateneo) viene utilizzato il differenziale in punti organico tra i valori delle diverse posizioni:

- a) posto da professore ordinario ricoperto da un soggetto interno all'Ateneo organico (se il soggetto interno è un professore associato); n. 0,3 punti
- b) posto da professore associato ricoperto da un soggetto interno all'Ateneo n. 0,2 punti organico (se il soggetto interno è un ricercatore di ruolo).

In questo modo è stato attribuito a ciascun posto, sia che venga occupato da un soggetto esterno sia che venga occupato da un soggetto interno, un valore specifico in punti organico.

2 Il vincolo di cui all'art. 18 comma 4 Legge 30/12/2010 n. 240

L'art. 18 comma 4 prescrive esattamente *“Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola **le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili** di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.”* Il legislatore ha posto quindi un preciso vincolo non sui posti di professore di ruolo, ma sulle risorse (*“..... le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili”*).

La citata disposizione normativa appare perfettamente logica e coerente con il ciclo delle assunzioni di professori nel sistema universitario. La quantità di risorse necessarie per occupare un posto di ruolo da professore universitario non è sempre la stessa, ma, come è stato sopra evidenziato, dipende da diversi fattori, quali:

- a) il ruolo che si intende ricoprire, ovviamente la quantità di risorse necessarie non è la stessa se si intende ricoprire un posto di professore di I° fascia o un posto di professore di II°

fascia;

- b) se è un soggetto esterno all'Ateneo sarà necessario utilizzare una risorsa piena, se invece si tratta di un soggetto interno all'Ateneo (un professore associato che va ad occupare un posto da professore ordinario oppure un ricercatore che va ad occupare un posto da professore associato) viene utilizzata una risorsa ridotta.

La verifica sul rispetto del vincolo del 20% di punti organico destinati all'assunzione di soggetti esterni è effettuata sulle assunzioni concretamente effettuate e non sui concorsi banditi. Nella **nota MIUR prot. 1555 del 10/2/2015** al terzo capoverso si legge infatti che *"il monitoraggio relativo al 20% dei Punti Organico destinati all'assunzione di esterni (cfr. art. 18, comma 4, Legge 240/10) con riferimento alla categoria dei professori (incluso il Piano straordinario associati e le assunzioni su finanziamenti esterni), viene fatto annualmente e la prima verifica sarà fatta alla fine dell'anno 2015 prendendo a riferimento tutte le assunzioni avvenute nel periodo 2012-2015"*.

Ciò che rileva, pertanto, non è l'indizione di procedure riservate a soggetti esterni, ma l'effettiva assunzione di professori esterni all'Ateneo, i quali, possono anche risultare vincitori di procedure ex art. 18 comma 1 Legge 240/2010, aperte a tutti, i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Come indicato il vincolo fa riferimento alla programmazione triennale, cioè ad un periodo temporale di tre anni. Trattasi di un periodo temporale a scalare, 2015/2017, 2016/2018, 2017/2019, 2018/2020 e così via. Questo significa che, per il calcolo del rispetto del limite in questione, l'assunzione di un professore esterno all'Ateneo non impatta in un unico triennio, ad esempio un professore esterno assunto nel 2018 verrà preso in considerazione nei trienni 2016/2018, 2017/2019 e 2018/2020.

Il rispetto del vincolo di Legge è accertato dal MIUR, il quale, negli anni, relativamente alla percentuale di punti organico utilizzati per l'assunzione di professori esterni, ha certificato i seguenti risultati:

- periodo 2012/2014 37,50%;
- periodo 2012/2015 27,78%;
- periodo 2013/2015 33,02%;
- periodo 2014/2016 20,00%;
- periodo 2015/2017 17,00%.

Il mancato rispetto del vincolo nel triennio 2015/2017 è dovuto al fatto che un professore esterno all'Ateneo la cui assunzione era stata programmata per il mese di dicembre 2017, per problematiche legate al precedente rapporto di lavoro è stato assunto nel mese di gennaio 2018, per cui non è stato preso in considerazione per la rilevazione dei dati sul rispetto del limite per il triennio 2015/2017.

3 Il rapporto tra il vincolo di cui all'art. 18 comma 4 Legge 240 del 30/12/2010 e il Piano straordinario 2016 per la chiamata di professori di prima fascia

Come sopra indicato il vincolo di cui all'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 deve essere applicato in linea generale sulle risorse impiegate per l'assunzione di professori, indipendentemente dal fatto che siano impiegate per l'assunzione di professori associati o di professori ordinari. Possono essere infatti vincolate esclusivamente risorse destinate

all'assunzione di professori associati ovvero possono essere vincolate esclusivamente risorse destinate all'assunzione di professori ordinari.

Relativamente al Piano straordinario 2016 per la chiamata di professori di prima fascia la questione si pone invece, in parte, in modo diverso. L'art. 1 comma 206 della Legge 28/12/2015 n. 208 stabilisce "... è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, almeno il 20 per cento delle risorse deve essere destinato a soggetti esterni all'ateneo chiamante."

Non si tratta più di un vincolo generico riguardante indistintamente i professori, indipendentemente dal fatto che siano professori di prima o di seconda fascia, ma di un vincolo specifico riferito esclusivamente ai professori di prima fascia. E' una quota (0,20) di quello specifico punto organico destinato alla chiamata di professori di prima fascia ad essere vincolata.

In questo caso il vincolo di cui all'art. 18 comma 4 Legge 240/2010 opera su due piani, un piano di carattere generale relativo indistintamente a tutti i professori assunti in un determinato triennio, l'altro specifico relativo ai punti organico assegnati concernenti il piano straordinario 2016 per la chiamata di professori di I° fascia.

4. Le conseguenze per il mancato rispetto del vincolo posto sul piano straordinario ordinari 2016 e per il mancato rispetto del vincolo generico di cui all'art. 18 comma 4 Legge 240/2010

In primo luogo il mancato rispetto del vincolo stabilito dalla legge sul piano straordinario professori di I° fascia porterà necessariamente al recupero, da parte del Ministero, della quota di punti organico riservata a professori ordinari esterni all'Università e non utilizzata (0,20 punti organico). Questo comporta, insieme alla perdita della capacità assunzionale, un danno anche economico per l'Ateneo quantificabile nella riduzione annua del finanziamento statale di € 22.787,8 (valore punto organico € 113.939 x 0,20 evidenziato nel D.M. 614 del 10/8/2017).

Trattandosi di finanziamento statale consolidato nel tempo, se si volesse attribuire un valore complessivo al danno economico occorrerebbe moltiplicare per 15 la perdita annuale (€ 22.787,8 x 15 = € 341.817), in quanto quindici è il numero di anni richiesto ad un finanziatore esterno per poter coprire un posto di ruolo (D.Lgs. 29/3/2012 n. 49 art. 5).

In secondo luogo la mancata assunzione di un professore esterno non può che incidere negativamente nel rispetto del vincolo di cui all'art. 18 comma 4 Legge 240/2010, che è riferito senza distinzione a tutti i professori chiamati nei diversi trienni.

In questo caso il mancato rispetto del vincolo impedisce all'Università l'accesso agli incentivi per le chiamate di docenti esterni all'Ateneo, per i trasferimenti di Ricercatori e per le chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005, previsti nei diversi DM contenenti i criteri di ripartizione tra le Università del Fondo di Finanziamento Ordinario (DM 9/8/2017 n. 610 art. 5 (All. 8) – DM 6/7/2016 n. 552 art. 5 (All. 9) – DM 8/6/2015 n. 335 art. 5 (All. 10)). L'art. 5 di tutti i DM citati, relativi rispettivamente all'FFO degli anni 2017, 2016 e 2015, prevede che "*Gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel quadriennio 2012 - 2015, abbiano impiegato almeno il 20% dei Punti Organico destinati all'assunzione di Professori a soggetti esterni all'ateneo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.*" Ciò comporta un danno immediato e diretto per l'Ateneo, tenuto anche conto che, trattandosi di incentivi riguardanti spese di personale di ruolo, gli interventi sono

consolidati nel tempo.

Tenendo presente che la procedura di cui si tratta dovrebbe terminare nel 2018, l'eventuale mancata assunzione di un professore esterno all'Ateneo inciderà negativamente, relativamente al raggiungimento della quota del 20% di professori esterni, nei trienni 2016/2018, il 2017/2019 e il 2018/2020.

A parte le conseguenze sopra indicate, il mancato rispetto del vincolo stabilito dalla legge può essere considerato negativamente dal MIUR nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento degli Atenei di cui all'art. 9 comma 1 del D. Lgs 29/3/2012 n. 49

Premesso quanto sopra si deve rilevare che il concorso per il posto di professore di prima fascia in oggetto è il primo concorso per posti di prima fascia riservato ai soli esterni e solo recentemente il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'attivazione di alcune procedure per professore di II° fascia riservate agli esterni.

In precedenza il Consiglio di Amministrazione non aveva mai deliberato l'attivazione di procedure concorsuali per posti di professore di I° o di II° fascia riservate agli esterni. In merito è opportuno spiegare che nell'assegnazione all'Ateneo dei punti organico da parte del MIUR raramente sono stati posti vincoli specifici, in alcuni casi il vincolo riguardava il ruolo dei soggetti da assumere, ad esempio i piani straordinari associati o il piano straordinario ricercatori di tipo B. In ogni caso il vincolo ministeriale e di legge non era mai stato posto, **si ripete mai**, sul fatto che tutti o una quota di punti organico ben definiti e destinati esclusivamente a uno specifico ruolo, assegnati dal MIUR, dovessero essere utilizzati per l'assunzione di soggetti esterni. D'altronde, come già indicato, per rispettare il vincolo di cui all'art. 18 comma 4 Legge 240/2010 non dovevano necessariamente essere bandite procedure riservate agli esterni.

Peraltro il vincolo di cui all'art. 18 comma 4 Legge 240/2010 si riferisce indistintamente a tutti i punti organico utilizzati in un triennio per l'assunzione di professori.

In questo caso, invece, per la prima volta, con l'art. 1 comma 206 della Legge 28/12/2015 n. 208, il vincolo di assumere una quota di soggetti esterni è stato posto in modo specifico sui punti organico assegnati per la chiamata di professori ordinari. Un vincolo analogo, ad oggi, è stato posto solo in un altro caso, l'art. 1 comma 335 della Legge 11/12/2016 n. 232 ha stabilito che una quota del finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza (commi 314 e segg. della stessa Legge) deve essere impiegato per le chiamate di professori esterni all'Università cui appartiene il Dipartimento vincitore del progetto, ai sensi dell'art. 18 comma 4 Legge 240/2010.

Due Dipartimenti dell'Università del Piemonte Orientale (DIMET e DISS) sono risultati tra i 180 Dipartimenti delle Università italiane vincitori di progetto e beneficiari del finanziamento relativo ai Dipartimenti universitari di eccellenza. Entrambi i Dipartimenti hanno chiesto l'attivazione di procedure per professore associato riservate a soggetti esterni, come prevedevano i due progetti vincitori del finanziamento ed il Consiglio di Amministrazione in data 18/5/2018 ha approvato le suddette richieste.

5 La necessità di utilizzare il punto organico pieno

Come indicato nel DI prot. 242 del 8/4/2016, una quota del punto organico assegnato è vincolata, ex art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, per l'assunzione di professori di prima fascia esterni all'ateneo.

Per rispettare tale vincolo deve essere necessariamente bandita una procedura riservata a soggetti esterni all'ateneo in quanto, per ricoprire con un soggetto esterno all'ateneo un posto di

professore di prima fascia **deve**, si ripete **deve, essere impiegato n. 1 punto organico intero** e quindi deve essere utilizzato l'intero punto organico assegnato.

A dimostrazione di questa affermazione nella comunicazione ministeriale prot. n. 9050 del 12/7/2016 al paragrafo 6 "Piano straordinario ordinari 2016" viene esplicitamente riportato quanto segue:

- **i punti organico assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per il reclutamento di professori di I fascia;**
- relativamente alla quantità di punti organico vincolata per soggetti esterni, **la cui chiamata impegna necessariamente 1 punto organico**, le risorse di cui al Piano straordinario possono essere utilizzate o **come cofinanziamento a cui devono aggiungersi le risorse del budget ordinario di punti organico dell'ateneo** o, in alternativa, **si può procedere con l'utilizzo di 1 punto organico intero delle risorse assegnate**, sempre per il reclutamento di professori di I° fascia.

Le indicazioni contenute nella comunicazione ministeriale confermano quanto precedentemente indicato, il vincolo può essere rispettato solamente con l'assunzione di almeno n. 1 professore di prima fascia esterno all'Ateneo, infatti:

- a) gli 0,20 punti organico vincolati per soggetti esterni possono essere utilizzati come cofinanziamento a cui devono aggiungersi 0,80 punti organico del budget ordinario (da normale turn over) per **l'assunzione di n. 1 professore ordinario esterno all'Ateneo;**
- b) in alternativa, sull'intero punto organico del piano straordinario ordinari, si può procedere con l'indizione di una procedura riservata a soggetti esterni all'Ateneo, per **l'assunzione di n. 1 professore ordinario esterno all'Ateneo.**

In entrambe le soluzioni deve essere necessariamente assunto un professore ordinario esterno all'Ateneo.

La scelta dell'Ateneo di utilizzare quest'ultima modalità (**utilizzo dell'intero punto organico assegnato per l'assunzione di un professore ordinario esterno**) è una scelta obbligata, in quanto non è stato e non è possibile utilizzare la prima modalità indicata dal MIUR (**impiego della quota vincolata come cofinanziamento**). Questo perché sul budget ordinario di punti organico assegnati in relazione al normale turn over dell'Ateneo:

- nessun Dipartimento ha mai richiesto, formalmente o informalmente, l'attivazione di procedure per la chiamata di professori di prima fascia esterni all'Ateneo;
- non sono mai state effettuate assunzioni di professori di I° fascia esterni all'Ateneo per i quali la quota vincolata dello 0,20 punti organico avrebbe potuto essere utilizzata come cofinanziamento;
- non sono mai state bandite né sono in corso procedure per l'assunzione di professori ordinari esterni all'Ateneo per le quali la quota vincolata dello 0,20 punti organico potrà essere utilizzata come cofinanziamento all'atto dell'assunzione del soggetto esterno.

6. La disponibilità attuale del punto organico

Il punto organico di cui trattasi, come già indicato, deriva dall'art. 1 comma 206 della Legge 28/12/2015 (Legge di bilancio 2016), il quale non stabilisce esplicitamente alcun termine per l'effettuazione delle procedure concorsuali, mentre il successivo Decreto Interministeriale prot. 242 del 8/4/2016 prevede che l'utilizzo delle risorse assegnate avvenga secondo procedure da effettuarsi non prima del mese di giugno 2016 e non oltre il mese di dicembre 2016.

La nota MIUR prot. 2682 del 27/2/2017, successiva quindi al mese di dicembre 2016, raccomanda agli Atenei di procedere con la massima tempestività alle risorse attribuite con il D.I. 242/2016, senza dare un ulteriore preciso termine di scadenza.

In merito si ritiene opportuno segnalare che, con l'art. 1 comma 349 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di bilancio 2015), è stata estesa alle Università l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 secondo periodo del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11/8/2014 n. 114. Queste ultime disposizioni, riferite in un primo momento alle sole Amministrazioni dello Stato e agli Enti di Ricerca, consentono, a decorrere dall'anno 2014, il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

In considerazione del fatto che il Decreto Interministeriale di assegnazione alle Università delle risorse è stato adottato nel mese di aprile 2016, la disponibilità dei punti organico assegnati è mantenuta quantomeno fino al mese di marzo 2019. Questo significa che il punto organico assegnato con il Piano straordinario per il reclutamento di professori di prima fascia è attualmente disponibile e utilizzabile.

7. Perché il Dipartimento di Medicina Traslazionale

Nel sistema delineato dallo Statuto dell'Ateneo è il Dipartimento che, ai sensi dell'art. 24, sottopone al Consiglio di Amministrazione le richieste di posti di docenti di ruolo e di ricercatori a tempo determinato. In una riunione informale organizzata dal Rettore con tutti i Direttori di Dipartimento era emerso che il DIMET era l'unico Dipartimento intenzionato ad utilizzare, per la chiamata di un professore ordinario esterno all'Ateneo, il punto organico assegnato all'Ateneo derivante dal Piano straordinario 2016 per la chiamata di professori di I° fascia.

Si deve rilevare peraltro che nessun altro Dipartimento, si ripete nessuno degli altri sei Dipartimenti dell'Ateneo, ha richiesto di utilizzare il punto organico di cui trattasi ovvero ha richiesto di attivare procedure per professori di prima fascia riservate agli esterni.

Il punto organico in questione non è stato assegnato ad alcun Dipartimento, ma è stato lasciato, nei fatti, nella disponibilità del DIMET.

Il DIMET ha conseguentemente proposto l'attivazione della procedura in oggetto.

8. Le motivazioni del Dipartimento

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale, a giudizio dello scrivente, ha motivato congruamente la richiesta di attivazione della procedura per un posto di prima fascia per il settore concorsuale 06/D1 (Malattie dell'Apparato Cardiovascolare e dell'Apparato Respiratorio) ssd MED/11 (Malattie dell'Apparato Cardiovascolare).

Nella delibera del Dipartimento da un lato sono state evidenziate le esigenze delle Scuole di specializzazione dovute soprattutto all'introduzione della normativa sull'accreditamento ministeriale e sulla necessità, per le predette Scuole, di dovere necessariamente disporre di n. 2 professori di ruolo incardinati nello specifico settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Dette esigenze sono state poi raffrontate con le necessità degli altri corsi di studio del Dipartimento. Dall'altro è stata fatta una analisi puntuale della situazione nelle diverse Scuole, giungendo a concludere che, al momento, le esigenze più rilevanti sono quelle che si riscontrano nella Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare.

La suddetta Scuola di specializzazione con DM MIUR 10/7/2018 n. 20676 è stata regolarmente accreditata, in quanto sono attualmente in servizio n. 2 professori (un professore ordinario e un professore associato) incardinati nel ssd MED/11, settore disciplinare di riferimento della Scuola, per cui al momento, la predetta Scuola è in possesso del requisito della docenza di riferimento. Si

deve rilevare però che tra poco più di tre mesi, al 1/11/2018, la suddetta Scuola perderà il requisito della docenza di riferimento, in quanto il Prof. Marino, professore ordinario incardinato nel ssd MED/11, sarà collocato in quiescenza per limiti di età.

Questo significa che, nei fatti, con l'inizio del prossimo anno accademico (1/11/2018) la predetta Scuola risulterà carente del requisito della docenza di riferimento. In merito non si può non evidenziare il fatto che la presenza di due professori appartenenti al ssd di riferimento della Scuola non rappresenta solo un requisito formale previsto dalla legge, ma si tratta di un requisito sostanziale per l'assicurazione di un migliore percorso formativo.

L'attivazione della procedura di cui trattasi consentirà da un lato di soddisfare i requisiti di docenza per la Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare e dall'altro di rafforzare il settore sia dal punto di vista didattico sia dal punto di vista clinico-assistenziale.